

Inviata esclusivamente tramite pec: cir srl@pec.it

LAZIODISU

Inviato il 12/02/2018

Prot. 0001916/18

SER.D.2_PROTOCOLLO CENTRALE



Spett.le	CIR SRL VIA MILICIA, 1 95045 MISTER BIANCO CATANIA
----------	---

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARREDI D ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITÀ FOLCARA-CASSINO (FR)- 2° PROGR. TRIENNALE L. 338/2000 -N. 146 POSTI ALLOGGIO -Comunicazione esclusione.

CIG 7255242F16 – CUPJ35H11000050003

Nella seduta pubblica del 18 gennaio 2018 del Rup relativa all'apertura della documentazione amministrativa della gara in oggetto, risulta che (estratto del verbale n. 1 del 18.01.2018):

“[...]Il Rup, esaminando la documentazione prodotta dalla Soc. CIR srl, constata che:

- 1) nella domanda di partecipazione (All. 1 e 1bis,) viene indicato il possesso del requisito economico-finanziario e del requisito tecnico-professionale nel solo settore “arredi”;
- 2) nella domanda di avalimento compilato dall'impresa ausiliaria STT-srl (All. 3) quest'ultima dichiara di possedere e prestare il solo fatturato specifico per le “attrezzature scientifiche” (requisito economico-finanziario);
- 3) nel contratto di avalimento stipulato con l'impresa ausiliaria (STT-Servizi telematici telefonici srl) si fa espresso riferimento, per le “attrezzature scientifiche”, al solo fatturato specifico.

Il Rup, rileva pubblicamente la mancanza del requisito tecnico-professionale in capo alla soc. CIR srl e l'impossibilità di consentire il soccorso istruttorio, poiché tale requisito non è posseduto né in proprio né tramite avalimento.

In proposito il Rup richiama il Disciplinare di gara ove si prevede che “la sussistenza di tale requisito sia comprovata dall'indicazione “dell'elencazione contenente l'esecuzione dei servizi nel settore analogo a quello oggetto di gara, prestato nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi”(art. 6 del Disciplinare di gara, al punto 4) precisando al punto A) che “Qualora si volesse partecipare in forma singola in quanto l'operatore economico abbia svolto una fornitura, nel suo complesso, similare a quello oggetto del presente appalto oppure qualora abbia eseguito appalti di forniture integrati o altre forme associate/analoghe/similari di prestazioni (che in ogni caso comprendano tipologie di forniture oggetto del presente appalto e nello specifico le seguenti prestazioni: 1. Fornitura e installazione di arredi; 2. Fornitura ed installazione di materiale informatico, tutti i requisiti di cui al precedente punto 1, il requisito di idoneità professionale di cui al punto 2, il requisito di carattere economico finanziario di cui al il requisito di cui al punto 3, il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al punto 4, dovranno essere correlati all'esperienza professionale acquisita [...]”, e al punto B) che “Qualora, invece, intendano partecipare più operatori economici diversi per ciascuna prestazione facente parte del presente appalto (es. un operatore economico eseguirà la fornitura di arredi, l'altro la fornitura di materiale scientifico, etc.), i requisiti dovranno essere correlati all'incidenza di ciascuna prestazione in riferimento al valore complessivo dell'appalto”.

Il RUP procede comunque all'acquisizione d'ufficio della CCLAA (documento n. P V2697115) dalla quale emerge il possesso del requisito dell'idoneità professionale in capo alla soc. CIR srl [...]

Come rilevato in sede di apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa, si evince che la Vostra società, relativamente alla prestazione avente ad oggetto la *“fornitura ed installazione di materiale informatico”*, possiede, **mediante l'ausiliaria in avvalimento**, il solo **requisito economico-finanziario**, ma non anche il requisito di carattere tecnico e professionale.

Per la carenza di quest'ultimo requisito, nel caso di specie, **non può essere disposto il soccorso istruttorio** - di per sé ammissibile per il requisito tecnico-professionale - poiché dalla documentazione da Voi presentata emerge che la Vs Società, **priva in proprio del suddetto requisito, non lo possiede nemmeno tramite avvalimento**.

Dal contratto di avvalimento e dalla domanda di partecipazione dell'ausiliaria (All. 3), in conformità con la domanda di partecipazione presentata dalla Vs società (All. 1 e 1bis), emerge infatti la **inequivoca volontà di avvalersi del solo requisito economico-finanziario**.

Tali documenti sono tra loro conformi e coerenti, tale che non residuano spazi dai quali si evinca una diversa volontà della Vs. società in ordine al trasferimento del **requisito tecnico-professionale in capo all'ausiliaria**.

Pertanto, in ragione del mancato possesso, sia in proprio sia in avvalimento, del requisito tecnico-professionale relativo alla prestazione **“Fornitura ed installazione di materiale informatico”** e dell'inammissibilità del soccorso istruttorio (che costituirebbe una integrazione documentale e non una mera specificazione della domanda di partecipazione - Cons. St., n. 6135/2017), stante la carenza di un requisito essenziale di partecipazione, si comunica che con determinazione direttoriale n. 275 del 9 febbraio 2018, l'Amministrazione ha escluso la Vs Società dal prosieguo della gara.

Distinti saluti

IL RUP
Ing. Carlo Canio Rosa

